



COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80

Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it

Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it

Attività di Base: attivabase_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it

Calcio a 5 : calcio5_tn@figctrento.it

Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 2083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2014/2015

Comunicato Ufficiale N° 107 del 13 maggio 2015

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione dell' 11.05.2015, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni e ordinanze:

- 14) **RECLAMO DELLA SOCIETÀ G.S. CRISTO RE AVVERSO LE SANZIONI DI CUI ALLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO A LIVELLO TERRITORIALE RIPORTATE SUL C.U. DI DATA 7 MAGGIO 2015 N.104, RELATIVA ALLA GARA DI DATA 3 MAGGIO 2015 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE B: POL. BESENELLO – G.S. CRISTO RE.**

La Società G.S. Cristo Re con il proprio ricorso chiede la riduzione delle sanzioni disciplinari sulla considerazione del fatto che, sostanzialmente, si è trattato di una reazione ai pesanti insulti ricevuti.

La Corte, alla luce dei principi del Codice di Giustizia Sportiva e del rapporto di gara e relativo supplemento ritiene provati i fatti e, conseguentemente, ritiene di confermare le sanzioni così come irrogate dal Giudice Sportivo a livello Territoriale di cui al C.U. n. 104 del 7 maggio 2015. L'entità delle sanzioni tiene conto del fatto che i sostenitori della Società Besenello insultavano i calciatori avversari al punto di provocarne la reazione e che per tali fatti il Giudice Sportivo a livello Territoriale ha sanzionato la Società Besenello.

P.Q.M.

La Corte, nel confermare la decisione del Giudice Sportivo a livello Territoriale, rigetta il ricorso stesso della Società G.S. CRISTO RE.

Si ordina l'incameramento della tassa reclamo.

Pubblicato in Trento il 13/05/2015

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)